

Allegato 2)

## ACCORDO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI MALATTIE INFETTIVE

L'anno...il giorno....del mese di.....presso....,

TRA

**Azienda USL di Bologna** (C.F. e P.IVA: 02406911202), con sede legale in Bologna via Castiglione 29, in persona della dr.ssa Chiara Gibertoni in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Ente (di seguito AUSL);

E

**Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna**, Policlinico Sant'Orsola Malpighi, (CF. 92038610371) con sede legale in Bologna via Albertoni 15, in persona del dr. Mario Cavalli in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Ente (di seguito AOU);

di seguito unitamente LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue

### PREMESSO

- Che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e smi, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazione per attività di interesse comune;
- Che le Parti intendono stipulare un accordo in forza della disposizione citata per disciplinare la conduzione in forma integrata delle attività legate alle malattie infettive;
- Che le linee di indirizzo 2013 della Regione Emilia Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a *"Migliorare la qualità dell'offerta e dell'efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo"*;

Che pertanto la presente convenzione si colloca nell'ambito delle collaborazioni non onerose (salvo rimborsi di costi per fattori produttivi) tra enti del sistema delle

amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse di cui all'articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01 come modificata dalla LR del 20 dicembre 2013 n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali" per il quale "nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose tra enti del sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al co. 2.";

- Che le Direzioni delle tre Aziende hanno dato mandato al Prof. Pierluigi Viale, Direttore della UOC di Malattie Infettive dell'AOU, di elaborare un progetto per la creazione di una rete infettivologica interaziendale tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Sant'Orsola-Malpighi e l'Azienda USL di Bologna, quale riorganizzazione della UOC Malattie Infettive già in essere nell'ambito dell'AOU Sant'Orsola-Malpighi, mediante ampliamento del raggio d'azione all'ambito metropolitano;
- Che tale progetto è stato presentato, ed approvato ad unanimità, alla CTSS in data 27.1.2016;
- Che le rispettive Direzioni hanno valutato la rispondenza dei contenuti del progetto allegato alla presente Convenzione, agli obiettivi di ridefinizione di tale disciplina;
- Che l'Accordo comporterà ricadute positive ad entrambe le Aziende Sanitarie, in quanto:
  - o consentirà all'AUSL di Bologna di garantire le prestazioni infettivologiche attraverso una unica Direzione in capo all'AOU di Bologna che assicura il governo, la gestione e lo sviluppo delle stesse,
  - o consentirà di accrescere il livello di competenza clinica dei dirigenti specialisti nella disciplina, anche attraverso la strutturazione di percorsi integrati;
  - o consentirà ad entrambe le Aziende di concorrere nell'assicurare il completo soddisfacimento della domanda di prestazioni in ambito metropolitano aumentandone il livello qualitativo.
- Che le parti hanno da tempo messo in atto processi di integrazione di risorse nel campo delle malattie infettive, stipulando anche reciproche convenzioni per la fornitura di prestazioni specialistiche a mezzo dell'equipe dell'UOC Malattie infettive dell'AOU ed intendono proseguire nel processo di integrazione strutturando la collaborazione anche sotto il profilo organizzativo, considerando che ciò potrà consentire il miglioramento della qualità del servizio erogato, l'ottimizzazione dei risultati dell'attività e la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse;



- Che L'Università di Bologna, ha interesse a contribuire a forme di collaborazione che coinvolgano l'AOU di Bologna e l'Azienda USL di Bologna, tali da ampliare il potenziale formativo e di ricerca, nonché lo sviluppo di percorsi di integrazione fra didattica, ricerca e assistenza;
- Che le Parti riconoscono nella UOC di Malattie Infettive di AOU, struttura a necessaria direzione Universitaria, la caratteristica di Unità Operativa Complessa a valenza interaziendale che si avvarrà a tal fine del personale attualmente dedicato alla funzione presso le singole Aziende con le modalità di seguito specificate.

## Capo I Disposizioni generali

### Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le Aziende firmatarie del presente accordo si impegnano alla conduzione in modalità unificata delle attività di malattie infettive, secondo quanto di seguito specificato e per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2;
2. In forza della presente convenzione, l'intera attività di Malattie Infettive delle Aziende convenzionate verrà organizzata e svolta in forma unificata da parte della struttura complessa di Malattie Infettive dell'AOU di Bologna (di seguito UOC). Pertanto Ausl riconosce nella UOC l'unica struttura di riferimento per lo svolgimento delle relative attività;
3. L'AOU di Bologna, attraverso il Direttore dell'UOC, garantisce la direzione delle attività e le connesse responsabilità di governo e di controllo, assumendo i poteri di gestione e coordinamento del personale applicato alle attività di cui alla convenzione ad alle relative risorse strumentali, per il periodo del loro svolgimento.

### Art. 2 (Finalità)

1. La gestione unificata delle funzioni ed attività di malattie infettive costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e di governo delle attività cliniche ed assistenziali dei processi di cura ambulatoriali e di ricovero, secondo quanto disposto e concordato dalle Direzioni aziendali;
2. La gestione unificata delle funzioni ed attività di Malattie Infettive è rimessa alla responsabilità di AOU e viene garantita a tutti i pazienti, sia AOU che AUSL, nell'ambito della programmazione sanitaria;
3. La gestione unificata delle funzioni ed attività di Malattie Infettive prevede una riorganizzazione dell'attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio ed un

K 22

USL  
Mor  
P

SAC  
-3-  
P

LC  
P

Q

efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane e degli spazi secondo quanto indicato nel progetto (allegato 1).

**Art. 3  
(Sede)**

1. La sede della UOC, che svolge servizi unificati di Malattie Infettive, è presso l'AOU;
2. L'AUSL di Bologna si impegna ad individuare idonei spazi e strumenti presso le proprie sedi per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

**Capo II  
Disciplina sull'organizzazione e funzionamento della  
UOC Malattie Infettive**

**Art. 4  
(Direttore UOC Malattie Infettive)**

1. Alla direzione della struttura di Malattie Infettive è preposto il Direttore della UOC di Malattie Infettive dell'AOU, il cui incarico dirigenziale verrà valorizzato in ragione di quanto oggetto della presente convenzione, sulla base dei criteri vigenti in AOU;
2. La valutazione del Direttore UOC verrà condotta dalla AOU in relazione al contenuto dell'incarico;
3. In forza della presente convenzione il Direttore della UOC assume poteri e responsabilità di gestione di tutto il personale dirigente medico assegnato oltre che di coordinamento delle attività relative al personale infermieristico e di supporto, in accordo con le rispettive direzioni aziendali di afferenza gestionale.

**Art. 5  
(Collaborazione per l'esecuzione dell'attività)**

1. L'AUSL di Bologna mette a disposizione, oltreché quanto indicato al precedente articolo 3, i beni, le attrezzature, i materiali necessari per lo svolgimento dell'attività presso le sedi di propria pertinenza, compreso l'accesso ai propri sistemi informatici;
2. Per i pazienti in carico ad AUSL, restano in capo a quest'ultima tutte le attività di gestione del paziente e gli adempimenti previsti dai percorsi interaziendali di cui all'allegato Progetto nonché dalla sua implementazione (Percorso del paziente affetto da infezione da HIV, co-infezione da virus epatitici e MTS; Percorso delle malattie infettive ad elevata trasmissibilità e delle emergenze infettivologiche; Rete interaziendale della Stewardship antimicrobica e controllo delle infezioni correlate

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



all'assistenza; Percorso del paziente con patologia infettiva ad elevata complessità ed a gestione multidisciplinare).

**Art.6**  
**(Risorse umane)**

1. La struttura di Malattie Infettive di AOU garantisce le prestazioni attraverso la equipe di personale attualmente assegnato alle medesime attività presso AOU e presso AUSL;
2. Il personale dirigente medico e infermieristico AUSL verrà collocato in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 22, ter c. 4 della legge regionale 43/01 come modificata dalla LR del 20 dicembre 2013 n. 26, nonché delle norme contrattuali vigenti presso AOU, per lo svolgimento delle attività di comune interesse oggetto della presente convenzione. Per il personale medico verrà in ogni caso valutata l'attivazione di procedure di mobilità ai sensi della normativa vigente;
3. Il personale assegnato potrà svolgere la propria attività lavorativa presso le diverse sedi di Ausl per le attività oggetto della presente convenzione. Per eventuali spostamenti di sede rispetto a quella di assegnazione non è previsto alcun trattamento aggiuntivo o rimborso;
4. L'attività verrà svolta con garanzia di quanto previsto a tutela del lavoratore con riguardo alle obbligazioni di sicurezza, nonché delle coperture o regimi assicurativi vigenti nell'ambito delle rispettive Aziende;
5. La Struttura di Malattie Infettive si avvale inoltre, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4 co. 3, della collaborazione del personale infermieristico presente presso il centro CASA, degli psicologi, dei professionisti (medici, infermieri OSS) che operano presso il Dipartimento di cure primarie per una proficua integrazione dei servizi offerti a livello ospedaliero e territoriale inerenti le malattie infettive;
6. La struttura si interfaccia inoltre, sempre ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4 co. 3, con il la Direzione e il Personale Sanitario della Casa circondariale di via del Gomito e l'Istituto penale per minori di Via del Pratello oltre al personale presente nelle REMS e altre strutture sanitarie psichiatriche dell'area metropolitana;
7. Per gli aspetti riguardanti la responsabilità disciplinare del personale dirigente, le parti riconoscono in capo al Direttore UOC l'adozione degli atti di competenza secondo la normativa vigente e le rispettive regolamentazioni aziendali. Per quanto attiene alle predette competenze disciplinari, con riguardo al personale del comparto temporaneamente e funzionalmente assegnato, esse spettano al Direttore del servizio infermieristico e tecnico AOU; per gli illeciti di maggiore gravità le parti riconoscono che la competenza spetta all'UPD delle rispettive Aziende titolari del rapporto di lavoro;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Mar*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

8. La valutazione del personale dirigente assegnato alla UOC per il periodo dell'assegnazione è svolta da parte del Direttore UOC e dagli organismi di valutazione delle rispettive Aziende, in applicazione del sistema premiante e di valutazione delle stesse. La valutazione del personale del comparto assegnato è svolta e gestita dalla Direzione del servizio infermieristico e tecnico AOU in applicazione del sistema premiante e di valutazione dell'Azienda di appartenenza;
9. Per l'attività formativa degli studenti del corso di laurea in Medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie, sia per gli specializzandi in Malattie Infettive si rinvia a quanto già previsto nei vigenti accordi;
10. Con riferimento alle modalità di registrazione della presenza assenza del personale presso le sedi di attività e della regolamentazione dell'accesso alla mensa, si applicano le attuali modalità in uso presso la sede di afferenza, salvo svolgimento protratto delle attività presso sede diversa, caso in cui il personale verrà dotato altresì del badge e/o buoni pasto del luogo di prestazione dell'attività.

**Art. 7**  
**(Libera professione)**

1. Non è prevista ulteriore attività libero professionale intramuraria derivante dalla presente convenzione.

**Art. 8**  
**(Responsabilità civile)**

1. Per quanto concerne l'attività resa nell'ambito della presente convenzione, la responsabilità civile è da riferirsi all'AOU, per i pazienti AOU e all'Ausl per i pazienti Ausl.

**Art. 9**  
**(Standard di qualità)**

1. L'attività sarà resa nell'ambito degli standard di produzione di cui al progetto (allegato 1).





**Capo III**  
**Rapporti tra soggetti convenzionati**

**Art. 10**  
**(Durata della convenzione)**

1. La durata della convenzione è stabilita in 2 anni, comprensiva di un periodo di sperimentazione volta alla implementazione del progetto e alla formazione del personale pari a 6 mesi.
2. La convenzione può essere prorogata per un periodo di pari durata.

**Art. 11**  
**(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)**

1. Fatto salvo quanto stabilito per il periodo di sperimentazione, gli Enti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

**Art. 12**  
**(Rapporti economico-finanziari)**

1. In merito alla ripartizione dei costi si concorda quanto segue:
  - a) Restano in capo a ciascuna Azienda i costi del personale, dirigente e del comparto, assegnato alle attività oggetto della presente convenzione e collocato in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 22, ter c. 4 della legge regionale 43/01 come modificata dalla L.R., del 20 dicembre 2013 n. 26;
  - b) Il costo del Direttore della UOC viene ripartito in parti uguali tra le due Aziende;
2. L'AUSL corrisponde ad AOU, per le attività di cui alla presente convenzione:
  - a) pagamento a tariffa delle prestazioni svolte in degenza ordinaria ed ambulatoriali presso l'AOU, nell'ambito dell'accordo di fornitura;
  - b) la compensazione dei farmaci distribuiti dall' AOU e compresi nel file F;
  - c) il corrispettivo economico omnicomprensivo (85.000 euro cadauno) corrispondente al trattamento contrattuale di 4 unità di personale medico dipendente, più due unità acquisite attraverso contratti libero professionali (36.000 euro cadauno).

**Art. 13**  
**(Disposizioni in materia di privacy)**

3. In merito alla corretta applicazione del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e smi, le parti si impegnano ad osservare le disposizioni previste dal citato Codice e nello specifico convengono quanto segue:
  - a) le Aziende restano autonomi Titolari del trattamento dei dati;
  - b) oggetto dell'accordo è lo svolgimento di funzioni istituzionali, nello specifico quelle di cui all'art. 2 della presente convenzione. Alla stessa si applicano,

*gr*

*AC*     *g*     *LC*     *AB*     *N*     *AE*

*g*     *g*     *u*     *φ*

*Man*     *ud*

pertanto, gli artt. del Capo II "Regole ulteriori per i soggetti pubblici" del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici e le disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 1/2014 per quanto riguarda i trattamenti di dati in ambito amministrativo, cioè tutte le operazioni che vengono effettuate utilizzando dati per le finalità amministrative strettamente connesse all'attività di cura ;

- c) il Direttore della UOC di Malattie Infettive è individuato da parte di ciascun Azienda Responsabile del trattamento dei dati.

Vengono di seguito elencati i compiti e le istruzioni che vicendevolmente vengono impartiti da parte di ciascun Titolare del trattamento:

- adempiere alle attività oggetto di convenzione adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003;
  - individuare gli Incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - trasmettere all'Azienda competente, con la massima tempestività, le istanze scritte dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss del D.Lgs. n. 196/2003, per consentire al titolare del trattamento di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003;
  - adottare un idoneo sistema di gestione delle credenziali di autenticazione e mantenere un adeguato sistema di autorizzazione che, per ogni identificativo utente, riporti la data di attivazione, le funzioni del sistema alla quali l'utente è abilitato e la data di cessazione dell'identificativo stesso;
  - custodire la documentazione cartacea, prodotta nello svolgimento delle attività oggetto di convenzione, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 "Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici".
4. Con riferimento al trattamento dei dati, relativamente alle attività in convenzione, si rinvia altresì ad apposita Intesa che verrà sottoscritta con successivo atto tra le parti.

#### Art. 14

##### (Registrazione e imposta di bollo)

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art.15, comma 2bis, della legge n.241/1990 e s.m.i..
2. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art.2 della Tabella allegato A del DPR n.642/1972-Tariffa Parte I, è assolta con le modalità previste dal DM 17.06.2014.
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.10 del DPR n.131/86-Tariffa Parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che le richiede.



Letto, confermato, sottoscritto

Letto, confermato, sottoscritto

Chiara Gibertoni  
Direttore Generale  
Azienda USL di Bologna

Mario Cavalli  
Direttore Generale  
AOU S.Orsola-Malpighi

ush  
AC  
AC  
Mar  
P  
M

LE  
K

Q  
L

Q